



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

Sindacato Provinciale
Via Giotto Ciardi 8 - 57121 LIVORNO

email: livorno@flcgil.it

tel. 0586- 228432
fax 0586-228431

LIVORNO

Notis News n°8

16 APRILE 2016

pag. 11

SOMMARIO

1. **CONCORSO DOCENTI: PUBBLICATO IL CALENDARIO. SI INIZIA IL 28 APRILE 2016**
2. **MOBILITA' SCUOLA 2016/2017: QUALI DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE ENTRO IL 23 APRILE**
3. **MOBILITA' SCUOLA 2016/2017: LA SPECIFICITA' DEI DOCENTI DI SOSTEGNO NEL SECONDO GRADO (DOS)**
4. **ADOZIONI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IL MIUR PUBBLICA LA CONSUETA NOTA MINISTERIALE**
5. **UTILIZZO DELLE SCUOLE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E I REFERENDUM**
6. **REFERENDUM TRIVELLE: CGIL, VOTARE E' DIRITTO DA ESERCITARE SEMPRE**
7. **RICORSO PROVE INVALSI: A MODENA RINVIATA LA SENTENZA**
8. **GITE SCOLASTICHE, IL MIUR PRECISA: NESSUNA NUOVA RESPONSABILITA' PER I DOCENTI**
9. **SI CONCLUDE NEGATIVAMENTE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SULLA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**
10. **CONCORSO DOCENTI: UTILIZZO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE**
11. **PERIODO DI PROVA DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI: CONFERMATA LA PROPORZIONALITA' ANCHE RISPETTO ALLA DATA DI ASSUNZIONE**
12. **PERSONALE ATA: SUPPLENZE BREVI, IL MIUR DICE SI' ALLE SOSTITUZIONI IN CASI ECCEZIONALI**

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 Concorso docenti: pubblicato il calendario. Si inizia il 28 aprile 2016

Le prove si svolgeranno fino al 31 maggio.
12/04/2016

Con un avviso del MIUR, è stato pubblicato il [calendario](#) delle **prove scritte** del concorso ordinario.

Le prove inizieranno il **28 aprile** e termineranno il **31 maggio**.

Le prove si svolgono in **due sessioni giornaliere**: mattino (dalle ore 8,00) e pomeriggio (dalle ore 14,00). I candidati potranno consultare la sede della prova e la sessione assegnata

sul sito dell'USR che gestisce la procedura. Ricordiamo che per alcuni insegnamenti della scuola secondaria (con pochi posti) le prove si svolgeranno nella Regione che gestisce la procedura. È disponibile, nella sezione dedicata del sito del MIUR, un'[applicazione](#) per verificare la sede delle prove.

La prova scritta avrà la **durata di 150 minuti**.

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova con un **documento di riconoscimento** in corso di validità, il **codice fiscale** nonché di copia della **ricevuta del versamento** dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.

Per i posti comuni della **scuola primaria** (30 maggio) e **dell'infanzia** (31 maggio), non è ancora definito l'orario di svolgimento delle prove che sarà comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

Nella sezione del sito Miur dedicata al concorso sono state [pubblicate](#) anche le **indicazioni** relative allo svolgimento della **prova scritta computerizzata**.

2 Mobilità scuola 2016/2017: quali domande si possono presentare entro il 23 aprile

Riepiloghiamo quali sono le persone interessate a questa prima fase e quali domande possono presentare.

13/04/2016

Le procedure della mobilità per il 2016/2017 sono suddivise in varie **fasi** (secondo il [calendario](#) definito dall'Ordinanza ministeriale) e sono diverse sia le **tipologie di personale** coinvolto che le **tipologie di domande**.

Chi può presentare le domande

A questa prima **fase**, con scadenza 23 aprile, sono interessati, con domanda online, i **docenti** assunti entro il **2014/2015** e i docenti assunti nel **2015/2016** nelle **fasi 0) e A)**.

Nello stesso periodo, ma con scadenza 25 aprile e con domanda cartacea, sono interessati anche gli **educatori**.

Quali domande può presentare il personale docente

- Docenti assunti entro il 2014/2015
Domanda di **mobilità territoriale** all'interno della provincia di titolarità
Domanda di **mobilità professionale** (passaggio di cattedra o di ruolo) all'interno della provincia di titolarità.

Ricordiamo che per presentare la **domanda di mobilità professionale** occorre aver superato l'anno di prova ed essere in possesso dell'abilitazione (inclusi i diplomi magistrali) per il nuovo insegnamento verso cui si chiede il passaggio, salvo che per le classi di concorso degli ITP per le quali è sufficiente il solo titolo di studio di accesso a quell'insegnamento. In questo breve [video](#) le indicazioni di base.

- Docenti assunti nel 2015/2016 nelle fasi 0) e A)
Domanda di **mobilità territoriale** all'interno della provincia di assunzione per ottenere una sede di titolarità.

Ricordiamo che i docenti neo-assunti, se non presentano questa domanda, saranno trasferiti d'ufficio ad una scuola della provincia, ma parteciperanno alle operazioni con punteggio "0". In questo breve [video](#) le indicazioni di base.

Le domande di **mobilità interprovinciale** per tutti i docenti, indipendentemente dall'anno e dalla fase di assunzione, si presenteranno a partire dal 9 maggio 2016: sull'argomento pubblicheremo un ulteriore approfondimento.

- Docenti della Dotazione organica di sostegno della scuola secondaria di II grado (DOS)

I docenti della DOS da quest'anno hanno delle particolari [specificità](#).

Domanda di conferma nella scuola di attuale servizio purché nella provincia di titolarità, in formato cartaceo entro il 16 aprile

Domanda di mobilità territoriale online su posto di sostegno e/o su posto comune (se superato il vincolo quinquennale) nella provincia di titolarità entro il 23 aprile

Domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo - sostegno in altro grado)

Quali domande può presentare il personale educativo

Domande di trasferimento provinciale e interprovinciale su modello cartaceo entro il 25 aprile.

Gli educatori che intendono chiedere il **passaggio al ruolo docente** (nella stessa provincia di titolarità) devono presentare la **domanda online** (fase A) entro il 23 aprile selezionando la procedura di passaggio di ruolo nell'istanza dell'ordine di scuola richiesto. Ricordiamo che per presentare la **domanda di passaggio di ruolo** occorre aver superato l'anno di prova ed essere in possesso dell'abilitazione (inclusi i diplomi magistrali) per il nuovo insegnamento, salvo che per le classi di concorso degli ITP per le quali è sufficiente il solo titolo di studio.

Le domande online di passaggio di ruolo interprovinciale si potranno presentare a partire dal 9 maggio 2016. In questo breve [video](#) le indicazioni di base.

Le domande per il personale ATA e gli insegnanti di religione

Il **personale ATA** potrà presentare le domande online di mobilità **dal 26 aprile al 16 maggio 2016**. Sull'argomento pubblicheremo un ulteriore approfondimento. In questo breve [video](#) le indicazioni di base.

Il personale **docente di religione cattolica** potrà presentare le domande (cartacee) **dal 26 aprile al 16 maggio**.

Per saperne di più

Nello [speciale](#) tutta la normativa, la modulistica e gli approfondimenti sulla mobilità.

È anche disponibile una [guida analitica](#) alla presentazione delle domande.

Per una consulenza mirata nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi [alle nostre sedi](#).

3 Mobilità scuola 2016/2017: la specificità dei docenti di sostegno nel secondo grado (DOS)

Riepiloghiamo le norme che regolano l'assegnazione della sede

12/04/2016

Numerosi sono ancora i dubbi che permangono, anche dopo la pubblicazione [dell'Ordinanza ministeriale 241/16](#) e della [nota 9520/16](#), su cosa debbano o possano fare i docenti di ruolo titolari su sostegno nel secondo grado (DOS).

Proviamo a riepilogare le norme specifiche che li riguardano.

Il CCNI, all'art. 7 c. 2, prevede (prima della mobilità volontaria ordinaria) la possibilità per questi docenti di chiedere la **conferma nella scuola di attuale servizio**, a condizione che questa sia nella stessa provincia di titolarità. Sono esclusi dalla possibilità di conferma, pertanto, coloro che sono in assegnazione provvisoria in altra provincia (nota Miur 9520/16).

La domanda di conferma va presentata entro il **16 aprile 2016** (art. 3 c. 4 OM), se non già fatta, mentre quella ordinaria (volontaria) entro il 23 aprile 2016 come tutti i docenti che partecipano alla fase A della mobilità (art. 2 c.1 OM). Chi avesse intenzione di revocare la domanda di conferma già presentata lo può fare sempre entro il **23 aprile 2016**.

La possibilità di conferma è legata alla disponibilità di posti di sostegno nel prossimo organico dell'autonomia (diritto + potenziamento), e riguarda certamente tutti coloro che sono stati assunti entro il 2014/2015 (in quanto aventi diritto alla mobilità di fase A con titolarità su scuola), ma anche i docenti assunti 2015/16 con le vecchie regole in fase Zero e A, visto che per legge (107/15) questi docenti hanno diritto ad avere la titolarità su scuola della provincia di nomina con le disposizioni previgenti (fase A).

Su quest'ultimo punto si registrano però indicazioni diverse date dagli ATP, mentre il Miur non ha ritenuto di dover dare chiarimenti specifici su questo punto nella nota di trasmissione dell'OM. Pertanto l'unico riferimento rimane il contratto (art. 7 comma 2 e allegato 1, fase A punto 2) che non esclude nessuno tra coloro che hanno diritto ad acquisire una titolarità su scuola. Pertanto **si consiglia, a chi è interessato, di presentare entrambe le richieste** (conferma entro il 16/4 e domanda normale entro il 23/4).

Per chi presenta "solo" la domanda di conferma e non la dovesse ottenere (oppure si vedesse respinta tale domanda), si riapriranno i termini per la presentazione delle normali domande di mobilità in tempo utile per l'inserimento delle stesse prima della chiusura dell'area (analogamente ai perdenti posto): art. 7 c. 3 del CCNI e nota Miur. E' ovvio, quindi, che chi

intende presentare ora sia la domanda di conferma (cartacea) che quella normale (istanze-on-line), è opportuno che indichi nella domanda normale solo preferenze per scuole "migliori" di quella di conferma, perché il soddisfacimento della domanda volontaria su una qualsiasi delle scuole indicate annullerà la conferma. Solo presentando (o "ripresentando") la domanda successivamente, in assenza di conferma (si riapriranno come detto i termini per farlo), è opportuno indicare il maggior numero possibile di scuole della provincia in ordine di gradimento.

Chi presenta domanda di conferma può contestualmente presentare tutte le altre domande che vuole, purché in possesso dei titoli, quali: trasferimento su sostegno in provincia, in altra provincia, trasferimento su classe di concorso se espletato il vincolo dei 5 anni, mobilità professionale. Rispetto al trasferimento volontario in provincia, nell'allegato 1 al CCNI (ordine delle operazioni) i trasferimenti da DOS a scuola sono stati collocati in fase A, ma al punto 2 (mobilità provinciale) e non anche al punto 1 (comunale). Quindi si concorre nella mobilità provinciale anche per le scuole del comune in cui si è ottenuta la conferma.

Infine, in caso di concorrenza di più docenti alla conferma nella stessa scuola (se i posti nel prossimo organico dell'autonomia fossero in numero inferiore ai docenti attualmente in servizio che hanno chiesto la conferma) la stessa avverrà tenendo conto del punteggio per la mobilità a domanda (art. 7 c. 3 CCNI come richiamato dalla stessa nota 9520/16).

4 Adozioni libri di testo anno scolastico 2016/2017. Il MIUR pubblica la consueta nota ministeriale

Sostanzialmente confermate le indicazioni dello scorso anno. Per la primaria si deve applicare la sentenza del Consiglio di Stato.

11/04/2016

A partire dal 2008 le **procedure** concernenti l'adozione dei libri di testo sono state oggetto di **numerosi** e, spesso, **contraddittori interventi normativi** inseriti in leggi o decreti leggi, con conseguente emanazione da parte del MIUR di note e circolari applicative.

Questa volta il **MIUR** con la [nota 3503 del 30 marzo 2016](#) **conferma** per l'a.s. 2016/2017 le disposizioni impartite due anni fa nella [nota 2581/14](#) che riassumeva l'intero **quadro normativo** a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento.

In particolare sono confermate le seguenti **disposizioni**:

1) **il collegio dei docenti può adottare**, con formale delibera, **libri di testo ovvero strumenti alternativi**, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso

2) **le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale**. L'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico. Le **linee guida** per l'elaborazione di questi materiali non sono stati ancora adottati dal MIUR.

3) dall'a.s. 2014/2015 sono stati **abrogati** il vincolo quinquennale di **immodificabilità dei contenuti dei testi** e il **vincolo temporale** di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado). Le scuole **possono** pertanto **confermare** i testi già in uso, oppure **provvedere all'adozione di nuovi testi** per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, nei casi previsti dagli ordinamenti scolastici, quinte della scuola secondaria di secondo grado

4) i **testi consigliati** possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. L'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo rientra nella casistica dei testi consigliati

5) le **specifiche tecniche** relative alla parte cartacea dei libri di testo, di cui all'allegato al DM [781/13](#), sono riferiti esclusivamente alla scuola primaria

Per i libri di testo della **scuola primaria**, a seguito di un **ampio contenzioso che ha visto soccombente il MIUR**, i prezzi di copertina dovrebbero essere quelli definiti per l'a.s. 2015/2016 dal [DM 637/15](#), incrementati del tasso di inflazione programmata per il 2016.

Riguardo alla **riduzione dei tetti di spesa della scuola secondaria**, la nota 3690/15 fornisce le seguenti precisazioni

i **tetti di spesa** che saranno definiti con apposito **decreto ministeriale**, sono **ridotti del 10%** solo se nella classe considerata **tutti i testi** sono stati **adottati per la prima volta** a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e **realizzati nella versione cartacea e digitale** accompagnata da **contenuti digitali integrativi**

i **tetti di spesa** sono **ridotti del 30%** solo se nella classe considerata **tutti i testi** sono stati **adottati per la prima volta** dall'anno scolastico 2014/2015 e **realizzati nella versione digitale** accompagnata da **contenuti digitali integrativi**

Le adozioni devono essere **deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade del mese di maggio e comunicate entro il 9 giugno 2016** on line tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o off line. A tal proposito la nota 3503/16 ricorda che **non è consentito modificare**, ad anno scolastico iniziato, **le scelte adozionali** deliberate nel mese di maggio.

La **delibera del collegio dei docenti** relativa all'adozione della dotazione libraria **è soggetta**, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, **al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile**, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

Irrisolti i **problemi** relativi all'applicazione dell'art. 15 della Legge 133/08 così come modificato dal Decreto Legge 179/12. Infatti, da un lato, il comma 1 stabilisce che "*Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente*", dall'altro, il comma 3 bis prevede che la scuola "*assicura alle famiglie i contenuti digitali (...) CON ONERI A LORO CARICO*" mentre il comma 3 ter afferma che "*la scuola assicura la disponibilità dei supporti necessari alla fruizione dei contenuti digitali (...) su richiesta delle famiglie e CON ONERI A CARICO DELLE STESSE (...)*".

Ciò rende difficile capire se la **gratuità totale o parziale dei libri di testo** per il primo ciclo e per il primo biennio della secondaria di II grado, prevista da norme tuttora in vigore, sia prevista o meno e come venga concretamente garantita.

[nota ministeriale 3503 del 30 marzo 2016 adozione libri di testo 2016 17](#)

5 Utilizzo delle scuole per le consultazioni elettorali e i referendum

Le ricadute sul personale in occasione delle elezioni e delle consultazioni referendarie.

11/04/2016

Sono molte le **scuole** che vengono **utilizzate per le consultazioni elettorali**, siano esse a carattere nazionale, che nel caso di elezioni amministrative locali (regionali, provinciali, comunali laddove queste vengono effettuate) o per le **consultazioni referendarie**.

In questi casi sono sempre i **Sindaci** dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l'**individuazione degli edifici scolastici** per le elezioni e l'insediamento dei vari seggi.

Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e, quindi, sugli **obblighi del personale**, dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco del comune di quella scuola.

Proviamo ad esaminare le **fattispecie più diffuse**.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni stanno a casa e, quindi, nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, che DSGA, che docente o ATA, è tenuto a prestare servizio (né potrebbe farlo).

Chiusura solo di una sezione staccata di scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata in comune diverso, con mantenimento del funzionamento della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività di quella sezione staccata, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA, titolare invece nell'unico organico d'istituto al pari di quello in servizio nella sede centrale, ma assegnato per l'intero anno scolastico nella sezione staccata, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nella sede centrale a meno che non vi siano "effettive esigenze di funzionamento". Tale utilizzo deve essere *regolato nel contratto di scuola*.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle degli alunni delle altre sedi di quella scuola.

Dal momento però che non è "tutta la scuola " ad essere chiusa, il personale docente e ATA (titolare nella scuola nel suo complesso e solo assegnato annualmente nella specifica sede scolastica), non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio, a meno che non vi siano "effettive esigenze di funzionamento" (es. sostituzioni). In ogni caso l'utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve essere *regolato nel contratto di scuola*.

Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali. In questo caso i docenti non hanno obblighi d'insegnamento. Nel caso in cui la presidenza e la segreteria rimangano aperte, il personale ATA rimane in servizio per le effettive esigenze di funzionamento. In ogni caso l'utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve sempre essere *regolato nel contratto di scuola*.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

In questo caso rimangono a casa tutti gli alunni della sede centrale (ma non quelli delle altre sedi), i docenti e gli ATA in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede. In questo caso la scuola, sempre *con criteri da definire in contrattazione*, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, dei seggi e di quanto necessario, è del Comune. Questi provvede con proprio personale. È possibile, previo accordo e corresponsione di adeguati e corrispondenti compensi da parte del comune, utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola per l'espletamento di queste funzioni o per la vigilanza. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero della domenica (ed anche del sabato se giorno libero).

Per quanto riguarda eventuali impegni come **scrutatori o presidenti di seggio** si rinvia alla **scheda specifica** sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni, valida anche per le consultazioni europee.

Chiarimento sulle ferie

Si precisa infine che, a prescindere delle diverse fattispecie sopra descritte, nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo della scuola come seggio elettorale.

[scheda flic cgil le norme sui permessi elettorali per le elezioni politiche e amministrative e i referendum](#)

6 Referendum trivelle: Cgil, votare è diritto da esercitare sempre

L'appello al voto della segreteria nazionale della CGIL per l'appuntamento del 17 aprile 2016.

11/04/2016

Da www.cgil.it

"Il prossimo 17 aprile – si legge in una nota della segreteria nazionale della CGIL – saremo chiamati ad esprimerci con il voto sul referendum che riguarda le concessioni in essere per le trivellazioni in mare".

Questo referendum, proposto da alcune Regioni italiane, – aggiunge la nota – intreccia – al di là del quesito specifico – i temi della politica energetica del nostro Paese. Nell'assenza di un vero piano energetico nazionale, le grandi questioni che attengono alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo di fonti pulite e rinnovabili di energia, alla salvaguardia dell'occupazione, alla minore o maggiore dipendenza dell'Italia, al governo della transizione dal carbone e dalle fonti fossili, non trovano una definizione compiuta ed ogni scelta che il Paese si trova a fare si propone singolarmente".

La CGIL – prosegue la nota –, come nella migliore tradizione del Sindacato confederale italiano, fa appello alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate, ai pensionati ed a tutti i cittadini elettori affinché il 17 aprile esercitino il proprio diritto di voto".

"Il referendum è uno degli strumenti della nostra democrazia: votare non è solo il modo per sostenere i propri convincimenti, ma è anche la via per salvaguardare i cardini fondamentali del nostro sistema democratico e dare nuova forza alla partecipazione", conclude la CGIL.

7 Ricorso prove Invalsi: a Modena rinviata la sentenza

Da questo rinvio emerge la necessità di una riflessione ulteriore. Soddisfazione della ricorrente e della FLC CGIL Modena.

12/04/2016

A cura della FLC CGIL Modena

Il **ricorso** del 2011 contro l'ordine di servizio imposto ad un'insegnante per le **prove Invalsi**, ricorso patrocinato dalla FLC CGIL Modena, resta in attesa di sentenza. Il giudice del lavoro di Modena, infatti, ha stabilito che le parti saranno riconvocate il 13 settembre 2016 alle ore 11.

La **FLC CGIL** esprime **soddisfazione** per la discussione in aula, in cui le posizioni delle parti – la ricorrente e l'avvocatura dello Stato – sono state articolate in maniera approfondita. Soddisfazione anche per la necessità di una riflessione ulteriore che emerge da questo rinvio.

"La FLC CGIL – spiega **Mara Mellace**, segretario generale – difende la **libertà d'insegnamento** e le prerogative della **contrattazione collettiva**. Non siamo contrari alla **valutazione**, per noi non è un tabù, infatti l'abbiamo messa in piattaforma. È la modalità Invalsi che non ci convince, tanto che a livello nazionale la FLC CGIL ha un ricorso pendente contro il Regolamento sulla valutazione".

8 Gite scolastiche, il MIUR precisa: nessuna nuova responsabilità per i docenti

Emanata la circolare dopo l'incontro del 24 marzo con i sindacati. Il MIUR ha accolto le nostre sollecitazioni e proposte.

12/04/2016

Con apposita [nota 3130 del 12 aprile 2016](#), la Direzione Generale per lo studente, in materia di visite guidate e viaggi di istruzione, ha accolto tutte le nostre sollecitazioni e proposte circa l'esclusione di nuove e maggiori responsabilità in capo ai docenti accompagnatori come lasciava intendere una precedente nota ministeriale del 3 febbraio 2016.

La FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali rappresentative, aveva chiesto e ottenuto un incontro, svoltosi poi il 24 marzo 2016, proprio su questa tematica che aveva suscitato allarme e preoccupazione presso i docenti e i dirigenti scolastici.

Con la nota di febbraio, infatti, ai docenti accompagnatori, che peraltro si sobbarcano già una grande responsabilità e una grande fatica neppure economicamente riconosciuta da quando sono state abolite le cosiddette trasferte, si attribuivano – tramite un vademecum redatto dalla Polizia di Stato - oneri impropri di controllo: sulla condotta del conducente (velocità di strada,

uso del cellulare o assunzioni di bevande o di stupefacenti durante la guida), sullo stato dei mezzi (gomme lisce, efficienza del mezzo) e su altro ancora.

La circolare di oggi, 12 aprile 2016, recepisce le nostre proposte e osservazioni avanzate nel confronto del 24 marzo.

Infatti, la nota, dopo aver precisato che il Vademecum *"va inteso come un documento orientativo"* che *"non riveste carattere prescrittivo"*, sottolinea che esso **"non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL"** e che *"non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l'accertamento"* dell'idoneità alla guida del conducente.

La stessa nota poi, procedendo nelle puntualizzazioni escludenti nuove responsabilità dei docenti, qualifica come "invito" agli insegnanti la segnalazione alla polizia, in una dimensione di collaborazione (e non di obbligo), eventuali comportamenti che possano essere considerati a rischio da parte del conducente (parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida). Ma, a scanso di equivoci si aggiunge: **"E ciò tuttavia esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore"**

Allo stesso modo l'accertamento dello stato dei mezzi di trasporto **"non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori"** rimanendo negli obblighi già previsti della scuola di acquisire le attestazioni e certificazioni dell'idoneità del mezzo.

Infine, si rimette alla libera determinazione delle scuole la scelta di preavvisare, prima della partenza, la Polizia al fine di far controllare la validità dei mezzi di trasporto e della regolarità delle certificazioni.

E si sottolinea, opportunamente, che, qualora si decida di preavvisare la Polizia, è ben farlo per tempo in modo tale che l'intervento della stessa sia agevolato nella programmazione degli eventuali controlli prima e durante l'itinerario.

[nota 3130 del 12 aprile 2016 viaggi di istruzione e visite guidate chiarimenti](#)

9 Si conclude negativamente il tentativo di conciliazione sulla retribuzione dei dirigenti scolastici

**Il 14 aprile consegna al MIUR dei cedolini e informativa sul FUN 2015/16.
13/04/2016**

Si è svolta ieri pomeriggio, 12 aprile 2016, la riunione convocata dal Gabinetto del Ministro per le procedure di raffreddamento e conciliazione richieste da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFESAL sullo stato di agitazione dei dirigenti scolastici.

La riunione è stata convocata con **insolito tempismo** e con un **preavviso di poche ore** il giorno prima del **"Cedolino day"** dei dirigenti scolastici. Insieme alla convocazione del tavolo di conciliazione è pervenuta alle OO.SS. rappresentative dell'Area V anche la convocazione per l'informativa sindacale sulla certificazione del FUN 2015/16. Stante l'indisponibilità dell'Amministrazione a ricevere i cedolini dei dirigenti il giorno 13 aprile la consegna è stata spostata al 14 aprile.

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFESAL, verificato che il Governo continua ad insistere nel tagliare ulteriormente il FUN, hanno rilevato l'inesistenza delle condizioni per una conclusione positiva del **tentativo di conciliazione** che è stato quindi **chiuso negativamente**. A nulla servono l'impegno dichiarato dal MIUR a informare le OO.SS. sullo stato della direttiva sulla valutazione dei dirigenti – e sul suo effetto sulla retribuzione di risultato – che avverrà quando tutto sarà stato deciso e la promessa di una riunione di informativa sul concorso per dirigenti che comunque non impedirà che l'anno prossimo le reggenze coinvolgeranno il 25% delle scuole italiane.

La certificazione del FUN 2015/16 da parte del MEF non prelude affatto alla soluzione dei problemi retributivi della dirigenza scolastica, visto che ci sarà il **taglio di oltre 14 milioni** di

euro voluto dal MEF e che la retribuzione dei dirigenti **tornerà a scendere** a partire dal prossimo anno.

Continui pure ad applaudire alle scelte del Governo chi afferma che questo è un risultato rispondente alle richieste dei dirigenti che si impegnano nonostante l'**aumento** del **carico di lavoro** e delle **responsabilità** e una **retribuzione più bassa** di quella che percepivano i loro colleghi andati in pensione negli ultimi anni.

Noi non la pensiamo così.

Per quello che ci riguarda, al fallimento del tentativo di conciliazione seguirà il conflitto sindacale che avrà bisogno della **determinazione** e della **partecipazione** dei dirigenti.

10 Concorso docenti: utilizzo del personale in servizio presso le sedi scolastiche durante lo svolgimento delle prove

Le vaghe indicazioni del MIUR sulla natura dell'impegno aggiuntivo alle ordinarie attività d'istituto del personale. No a lavoro aggiuntivo a costo zero. Le richieste dei sindacati scuola.

14/04/2016

Come già [annunciato](#), il 12 aprile è stata pubblicata la [nota](#) del MIUR atta a disporre adeguate "Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata" in vista del **concorso docenti**, il cui inizio è previsto a partire dal 28 aprile prossimo.

L'attesa di decine di migliaia di colleghi su questo appuntamento che significherà, per molti di loro, l'**uscita definitiva dalla precarietà lavorativa**, non deve far passare in secondo piano la **complessa macchina organizzativa** che **le scuole dovranno mettere in campo** in tempi molto contenuti.

La circolare del MIUR prevede l'utilizzo delle sedi scolastiche per lo svolgimento delle prove e la conseguente partecipazione, a vario titolo declinata, di una quota ingente del personale dirigente, docente e ATA nelle operazioni.

Viene specificato che possono tenersi due turni di prove, uno mattutino e uno pomeridiano, per una durata di 150 minuti ciascuno, in aggiunta a tutti i necessari riscontri preliminari e successivi.

E' evidente che, nelle scuole interessate, questo comporterà la predisposizione da parte dei dirigenti scolastici di dettagliate disposizioni che prevedano l'**individuazione dei locali e dei servizi destinati ai candidati** e l'**interdizione di tali locali agli alunni e al personale della scuola**, l'eventuale **modifica dell'orario delle lezioni** o, in caso di impossibilità di destinazione esclusiva alle procedure concorsuali delle parti dell'edificio interessate, persino la sospensione delle attività didattiche per tutto il periodo di svolgimento delle prove (benché incomprensibilmente nella nota non se ne faccia cenno).

Il nostro commento

Ancora una volta, come nel caso delle consultazioni elettorali, **le sedi scolastiche diventano "luoghi poli-funzionali"**, senza il rispetto dovuto per gli studenti e per il loro diritto all'istruzione.

Nella speranza che sia possibile avviare al più presto un percorso che individui soluzioni alternative all'utilizzo dei locali scolastici, per ogni necessità dell'amministrazione la FLC richiama l'**osservanza di procedure** chiare e stabilite prioritariamente nella massima condivisione relativamente **all'impiego di docenti e ATA** in compiti di gestione, controllo, sorveglianza, assistenza tecnica e ausilio personale ai candidati impegnati nelle procedure concorsuali.

Nell'attesa che si avvii, a tutti i livelli, un confronto con l'amministrazione scolastica, trattandosi di questioni attinenti il rapporto di lavoro di dirigenti, docenti e Ata, indichiamo quali sono a nostro parere i punti di riferimento per un'organizzazione condivisa del lavoro nel giorno delle prove concorsuali:

confronto con gli USR e le Rsu sulle modalità di utilizzo del personale impegnato nelle operazioni di gestione, vigilanza, assistenza tecnica e operazioni amministrative connesse;
Partecipazione volontaria laddove l'impegno va oltre l'ordinario orario di servizio previsto dal Ccnl;
Retribuzione delle prestazioni svolte in più, ma non con fondi a carico dell'istituzione.

11 Periodo di prova dei docenti neo-assunti: confermata la proporzionalità anche rispetto alla data di assunzione

Dopo l'USR Liguria anche l'USR Lazio conferma. Questa indicazione che va estesa a tutte le Regioni.

14/04/2016

L'USR Lazio, nei giorni scorsi, ha confermato quanto già [indicato](#) dall'USR Liguria: **per il calcolo dei giorni** necessari al superamento del periodo di prova (120 e 180) il **calcolo proporzionale**, già previsto per chi ha orario ridotto, va esteso anche per chi è stato **assunto in corso d'anno**.

Per cui, per gli assunti in fase C, **il calcolo va fatto proporzionalmente** ai mesi di servizio effettivo e pertanto calcolato a partire da dicembre e non da settembre: quindi 7/10 dei periodi richiesti.

Ci è stato confermato che tale indicazione è stata **concordata con gli uffici del MIUR**, anche se siamo ancora in attesa della nota ufficiale che abbiamo più volte [sollecitata](#).

Ora è opportuno che **anche gli altri USR** procedano in tal senso in modo da dare risposta positiva alle **legittime preoccupazioni dei docenti neo-assunti**.

12 Personale ATA: supplenze brevi, il MIUR dice sì alle sostituzioni in casi eccezionali

Grazie alle pressioni del sindacato una nuova nota del Miur apre sulle supplenze ATA. Un primo passo non ancora sufficiente a coprire le reali esigenze delle scuole. La norma sul contenimento delle supplenze va superata in via definitiva.

14/04/2016

A seguito dei **nostri ripetuti solleciti**, finalmente, il **Ministero dell'Istruzione** ha emanato la [nota 10073 del 14 aprile 2016](#), di chiarimento (si veda la [nota 2116/15](#)) rispetto alla possibilità di **conferire le supplenze** nei soli casi di vacanza di posto per **decesso e dimissioni** dal servizio, non essendoci la possibilità di rientro da parte del titolare.

In tali condizioni eccezionali in cui risulta compromesso il regolare funzionamento, il MIUR indica la possibilità del dirigente scolastico di ricorrere alla nomina del supplente, in quanto tali sostituzioni **non creano un aggravio di spesa** per l'Amministrazione.

Riteniamo doveroso da parte del Ministero aver fornito una precisazione in merito a situazioni che potrebbero pregiudicare l'**azione amministrativa** e il **diritto allo studio**, come evidenziato anche da diverse sentenze della Corte Costituzionale, Cassazione Penale e Corte dei Conti. Quindi, dopo la [nota dell'USR dell'Emilia Romagna](#), la nota ministeriale può regolare la materia in modo che non ci siano trattamenti difforni da territorio a territorio.

Però, di fronte all'effettivo blocco che hanno le scuole col divieto posto alle sostituzioni, questa nota per noi **non è comunque sufficiente** a garantire la funzionalità operativa di tutte le scuole, l'esercizio dei diritti dei minori e dei lavoratori. Ricordiamo che lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) con parere espresso il 7 aprile scorso ha evidenziato lo **stato di disagio delle segreterie** e invitato il Ministro dell'Istruzione a superare definitivamente tale divieto.

Per questo **la FLC CGIL proseguirà con le pressioni** per arrivare al **superamento** definitivo delle **restrizioni sulle supplenze brevi**, affinché questa misura iniqua, assieme a quella sul taglio degli organici, sia cancellata per sempre dalla legislazione italiana. Così come continuerà la nostra lotta anche per lo **sblocco del turn over ATA** e per la definizione dei **contratti ai supplenti**. Inviatiamo il personale ATA a sottoscrivere la **petizione unitaria** [lanciata dai sindacati scuola](#). Scarica, stampa, firma e fai firmare la [petizione](#).

[nota 10073 del 14 aprile 2016 chiarimenti supplenze brevi personale ata](#)